

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

SECOND GENERATION AID ONLUS

ART 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita l'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata “**Second Generation Aid**”, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, da ora definita “Associazione”.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS, che ne costituisce segno distintivo e che verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

2. L'Associazione ha sede in Via Vaglia, 25, scala D interno A, 00139 Roma.

3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 2 – FINALITA' E PRINCIPI

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge o effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione apartitica e apolitica si atterrà ai seguenti principi:

- Assenza del fine di lucro,
- Divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
- Democraticità della struttura;
- Esclusione di soci temporanei;
- Elettività gratuita delle cariche associative;

- Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;

ART. 3 – SCOPI ASSOCIATIVI E OGGETTO

1.L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

A tal fine svolge la propria attività nei seguenti settori:

- a) Formazione
- b) Assistenza sociale e sociosanitaria;
- c) Assistenza sanitaria;
- d) Tutela dei diritti civili;
- e) Beneficenza
- f) Promozione della cultura e dell'arte

2. L'Associazione si propone pertanto di:

- a) contribuire alla diffusione di azioni a favore della legalità, sanità, cure mediche in tutte le sue forme e manifestazioni;
- b) contribuire, attraverso l'interazione con Istituzioni, Enti pubblici e privati e con altre professionalità interessate alle tematiche sociali.

In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- organizzare corsi di formazione professionale per gli associati e operatori sociali e del volontariato, a titolo gratuito;
- organizzare viaggi e percorsi sociosanitari, sia in Italia che all'Estero con particolare riguardo ai Paesi del Medio Oriente;
- mantenere costanti rapporti con i mass media per meglio diffondere le proposte di formazione professionale ed aiuto umanitario ;
- organizzare incontri, convegni, seminari di studio e di ricerca su tematiche attinenti alle finalità dell'Associazione;
- diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e, al fine di rendere più capillare l'informazione, attraverso la rete Internet;
- partecipare a bandi pubblici su attività inerenti le finalità dell'associazione;
- promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi attinenti alle finalità dell'Associazione in Italia, in Europa e nel mondo;
- rilevare e monitorare tutti i dati relativi all'aiuto umanitario svolto ;

- realizzare, sperimentare, monitorare modelli ed esperienze innovative nel campo professionale e non;
- collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali, alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed aiuto umanitario , a livello locale, nazionale e transnazionale;
- partecipare ai diversi bandi europei e non europei per la realizzazione di progetti e di attività di ricerca, di studio e a scopo umanitario, relativi all'attività dell'Associazione;
- organizzare e gestire corsi di aggiornamento teorico/pratici nei settori previsti dal presente statuto, corsi di specializzazione e formazione nell'ambito delle discipline socio-sanitarie e/o legali, tutela dei diritti civili ;
- promuovere e gestire incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, conferenze, seminari, gruppi di studio nelle materie attinenti gli scopi dell'Associazione; proiezioni di film e documentari, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali, istituire e gestire centri di documentazione, archivi e banche-dati;
- istituire centri di studio e ricerca, promuovere pubblicazioni anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti internet, TV, radio, centri di documentazione sui temi oggetto delle proprie iniziative;
- organizzare seminari e visite guidate per la divulgazione delle attività svolte dall'Associazione;
- realizzare e gestire una apposita piattaforma web quale punto principale di incontro e comunicazione tra l'Associazione ed il mondo esterno;
- svolgere attività di raccolta fondi con qualunque mezzo disponibile (crowdfunding, vendita di beni di modico valore, distribuzione di gadget ecc...) , anche attraverso la creazione di relazioni con e tra Enti pubblici e privati;
- promuovere e instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni, Enti e Istituzioni sia pubbliche che private aventi finalità analoghe o complementari;
- svolgere attività di aiuto socio-sanitario sul campo anche in condizioni di emergenza;
- distribuire gratuitamente beni di prima necessità e strumenti di primo soccorso a bisognosi, persone svantaggiate e chiunque si trovi in situazioni di difficoltà;

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi ed esclusivamente nei limiti di quanto concesso dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al D.lgs. 460/1997 e sue eventuali successive modifiche, l'Associazione potrà tra l'altro (esemplificazione non esaustiva):

- stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati;

- accedere, ove sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- promuovere attività di autofinanziamento attraverso la commercializzazione di oggetti con il logo dell'Associazione o materiale attinente alle tematiche sopra citate, nonché attraverso iniziative sociali, nei limiti in cui tale attività sia compatibile con la qualificazione dell'associazione come ente non commerciale;
- compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta dalla associazione stessa, ed al solo fine del conseguimento dello scopo sociale tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie, bancarie attive e passive non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre associazioni costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine e o connesso al proprio.

4. Per il migliore perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri Enti o associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi.

5. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre fondazioni e/o associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi sia in Italia sia all'estero.

6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

7. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione), condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 5- CATEGORIE DI SOCI

I soci possono essere fondatori, ordinari, e onorari.

Sono SOCI FONDATORI le persone fisiche e gli Enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo della stessa, condividendone i valori fondanti, le finalità, i metodi ed i principi.

Fanno parte dell'Assemblea dei Soci con diritto di intervento e di voto.

Sono SOCI ORDINARI le persone fisiche e gli Enti che, a seguito di richiesta dell'interessato e di ammissione previa valutazione del Consiglio Direttivo, contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali e ne condividono i valori fondanti, le finalità ed i metodi, accettando il presente Statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

Fanno parte dell'Assemblea dei soci con diritto di intervento e di voto.

Sono SOCI ONORARI le persone fisiche e gli Enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi con tale qualifica.

I soci onorari non partecipano direttamente alle attività dell'Associazione, ma la sostengono volontariamente anche attraverso contributi finanziari o di altra natura.

Partecipano all'Assemblea dei Soci con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, su specifico invito del Presidente.

ART 6 – AMMISSIONE DEI SOCI

1. Le persone fisiche e gli Enti che vogliano aderire all'Associazione ed ottenere la qualifica di socio devono:

a) compilare il modulo di iscrizione indicando i dati personali, l'accettazione dello Statuto, la data di ammissione, la categoria di socio ed autorizzando al trattamento dei dati personali

b) versare il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

A seguito della domanda di ammissione, il Presidente valuta la presenza o meno dei requisiti. L'adesione produce effetti solo dopo l'accettazione da parte del Presidente e la trascrizione del nominativo del socio nel libro dei soci, da tenersi ed aggiornarsi a cura di un componente del Consiglio Direttivo all'uopo delegato, nonché dopo il regolare versamento della quota associativa annuale.

2. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

3. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

ART 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio, l'accesso all'attività sociale nonché la conservazione della qualità di socio è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, non inferiore all'importo minimo determinato dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto.

I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche previo assenso degli interessati.

Non vi è alcuna limitazione dei diritti del socio in quanto tale.

2.L'adesione all'Associazione obbliga i soci a favorire e sostenere le iniziative promosse dall'Associazione, osservare i principi programmatici e le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché a rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

3.Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

4.I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative al momento dell'iscrizione ed al versamento annuale. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

5. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 11 del presente Statuto.

ART 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1.La qualifica di socio dell'Associazione non è temporanea e si perde per:

- mancato pagamento della quota annuale;
- mancato rispetto delle norme del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

- decadenza del socio, ossia perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- morosità o indegnità del socio a causa di condotte incompatibili o contrastanti con le finalità dell'Associazione che rechino pregiudizio all'immagine o al patrimonio della stessa;
- dimissioni personali del socio;
- espulsione;
- recesso;
- morte del socio
- scioglimento dell'associazione.
- condanne penali

2.L'espulsione è prevista quando il socio, oltre ai precedenti casi:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,
- si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, affissa all'albo sociale e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. Il socio dichiarato espulso è cancellato dal libro degli associati. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di ratifica, da parte dell'Assemblea, dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

3.La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

4. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

5.Il socio receduto, escluso o che per altra ragione abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote annualmente versate ed a qualsiasi rimborso nonché non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART 9 – DIMISSIONI

1.In qualsiasi momento ciascun socio può rassegnare le proprie dimissioni dall'Associazione, mediante comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto e/o rivalsa nei confronti dell'Associazione stessa.

2.Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, tramite lettera raccomandata A/R, ovvero tramite PEC qualora indicata negli atti

dell'associazione, o altro mezzo ritenuto idoneo. La comunicazione deve giungere entro 60 giorni precedenti la data di dimissione.

ART 10 – ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Vice-Presidente
- 3) Il Tesoriere
- 4) Il Segretario
- 5) Il Consiglio Direttivo
- 6) L'Assemblea dei soci
- 7) Il revisore (ove nominato)

2. I suddetti organi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; l'Assemblea può deliberare in qualsiasi momento il conferimento di tali cariche ove non abbia provveduto in sede di costituzione o nei successivi rinnovi; in tale caso la durata dell'incarico non può superare quella degli organi in carica.

3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e indennità di trasferta, qualora effettivamente documentate.

ART 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario, dai Soci Fondatori e dai Soci ordinari che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, mediante affissione nell'albo sociale dell'avviso contenente l'oggetto della riunione ovvero mediante avviso inoltrato tramite raccomandata AR, email, pec, e qualunque mezzo idoneo a provare la notifica dello stesso, ai soci almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente designa un Segretario, il quale redigerà il verbale della riunione.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario che li redige.

L'Assemblea è in ogni caso convocata qualora ne faccia richiesta almeno il quinto degli associati.

3. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno solare in corso alla data di convocazione ed effettuazione della riunione. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea su invito del Presidente anche i Soci sostenitori ed i Soci onorari ovvero altre persone esterne all'Associazione in ragione delle competenze o del ruolo ricoperto, con diritto di intervento ma senza diritto di voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

La partecipazione all'Assemblea è consentita anche in audio/video conferenza.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente o del Vice Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ART. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono di competenza dell'assemblea:

a) IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

b) IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- la nomina di uno o più liquidatori.
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

2. Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART 13 – VALIDITÀ E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Ogni socio può farsi rappresentare solo da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

2. Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei soci, salvo altre specifiche norme del presente Statuto.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti.

ART 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni.

Esso è composto inizialmente da coloro che saranno nominati nell'Atto costitutivo, e successivamente da persone elette dall'Assemblea fra i Soci Ordinari facente parte dell'Associazione da almeno due anni.

2. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i suoi componenti, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso per le spese sostenute.

In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci prima della scadenza in caso di perdurata inattività o gravi inadempienze dello stesso; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

3.Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio coordina lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed amministra le attività sociali, dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci, nel rispetto delle funzioni del Presidente.

Al Consiglio vengono attribuite tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purché non riservati ad altro organo per espressa previsione del presente Statuto.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Può costituire commissioni di studio e consultive, permanenti o per lo svolgimento di particolari attività, affidandone il coordinamento anche a persone esterne al Consiglio Direttivo, purché iscritte all'Associazione e previa valutazione positiva del Presidente.

4.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno la metà dei membri, mediante avviso, fax, mail, SMS ovvero ogni altro strumento adatto allo scopo, almeno due volte l'anno in sessione ordinaria e comunque ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga opportuno.

Il Presidente deve inoltre convocarlo tempestivamente quando ne facciano richiesta almeno metà dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da un membro nominato dai presenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma non di voto, uno o più membri ovvero altre persone anche esterne all'Associazione in ragione delle competenze o del ruolo ricoperto.

Il Consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART 15 – PRESIDENTE

1. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione.

In particolare:

-convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne dirige i lavori e cura l'esecuzione delle deliberazioni, con facoltà di nominare procuratori.

-relaziona annualmente all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

-previa delibera del Comitato Direttivo e per conto e nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, assumere obbligazioni.

Il Presidente può delegare, con atto scritto, lo svolgimento di determinate funzioni ai Vice Presidenti e ad altri componenti del Consiglio Direttivo o altri soci.

2. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico spetta al Vice Presidente convocare, entro 15 giorni, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

3. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

ART 16 – VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o per suo specifico mandato.

Il Vice Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

ART 17 – TESORIERE

È il referente contabile di tutte le attività economiche dell'Associazione e ne amministra le risorse economiche, curando, fra l'altro, i rapporti con gli Istituti di credito ed occupandosi degli incassi e dei pagamenti in costante raccordo con il Presidente.

Compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige, di concerto con il Presidente, una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Laddove, per la funzione amministrativa, sia richiesto un particolare ed assiduo impegno, potrà essere deliberato un compenso non superiore a quello previsto dal CCNL del settore terziario.

ART 18 – SEGRETARIO

1. Il Segretario è designato dal Presidente nel corso dell'Assemblea dei Soci, di cui è membro e può essere rinnovato nell'incarico durante l'Assemblea successiva.

2. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione.

Ha il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e ne cura la tenuta.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal Vicepresidente.

ART 19 – AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione dell'Associazione viene svolta dal Presidente, in attuazione delle decisioni collegialmente deliberate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nel rispetto delle reciproche attribuzioni

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere predisposto il bilancio corredato da una chiara relazione e, ove nominato, dalla Relazione del Revisore. L'Assemblea ordinaria provvede all'approvazione del bilancio.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

2. Le decisioni deliberate dagli organi della associazione saranno verbalizzate su appositi libri sociali.

ART. 20 – UTILI E AVANZI DI GESTIONE

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART 21– PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione.

2. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- 1) le quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati ed i beni con esse acquistati;
- 2) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti conferiti dagli associati o da terzi;
- 3) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 4) donazioni da parte dei soci, di persone fisiche, di enti privati, italiani o stranieri;
- 5) finanziamenti pubblici e privati previsti dalle normative vigenti;
- 6) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto all'attività istituzionale;
- 7) dai beni o contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- 8) altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili.

3. L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo sotto il controllo e la responsabilità del Tesoriere.

4. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ed accessori.

5. In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi nelle forme previste dal presente statuto, il patrimonio, al netto di oneri e spese, sarà devoluto a favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 22 – SEDI LOCALI

1. Laddove ve ne sia la richiesta e la necessità, potranno essere istituite Sedi Locali, sia in territorio nazionale che estero.

L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi saranno regolamentati in maniera specifica dall'Assemblea dei Soci

2. Le Sedi Locali possono, comunque, essere commissariate dalla sede centrale per:

- mancato funzionamento, per un periodo prolungato, degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli stessi
- gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organi della sede centrale.
- mancanza di soci effettivi e attivi.

Il commissariamento potrà durare un intero anno, al termine del quale il Presidente presenterà all'Assemblea della Sede Centrale una relazione sullo stato della Sede, con parere in ordine anche alla possibile chiusura della stessa.

ART. 23 – SCIoglimento

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata e a maggioranza dei presenti.

2. In caso di scioglimento, la stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 – comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto, previa indicazione nell'ordine del giorno comunicato con l'avviso di convocazione, sono deliberate dall'Assemblea dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

ART 25– NORMA DI RINVIO

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere fra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia nell'ordinamento italiano.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....